

**COMUNE DI ATELLA**  
*PROVINCIA di POTENZA*

**CAPITOLATO GENERALE DI ONERI**

Per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo denominato Particella forestale n. 3-11 annualità 2011 e Particella Forestale n 4-5 annualità 2012 del vigente PAF 2011/2020, costituito da 4834 piante d'alto fusto, in territorio e di proprietà del Comune di Atella (PZ), da allegare agli atti di vendita di cui costituirà parte integrante.

**Massa presunta stimata legna da ardere: q.li 7.543,93**  
**Massa presunta stimata legna di conifere: mc 2.047,52**  
**Valore totale a base d'asta : € 45.716,04**

Atella li 22/04/2016

**TECNICI COMPILATORI**

  
Dott. For. le Donatello P. Miliani

  
Dott. For. le Giovanni L. Carrieri

  
Dott. For. le Antonio Libutti



**COMUNE DI ATELLA**  
*PROVINCIA di POTENZA*

**CAPITOLATO GENERALE DI ONERI**

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio nelle Particelle forestali n. 3-11 annualità 2011 e Particelle Forestali n 4-5 annualità 2012 del vigente PAF 2011/2020 in agro e di proprietà del Comune di Atella (PZ).

Il lotto boschivo e' costituito da una fustaia a prevalenza di specie quercine nelle particelle numero 4 – 3 e a prevalenza di conifere nella particella numero 5- 11, dell'estensione complessiva di circa 41,12 ettari.

I confini della particella sono stati evidenziati con simbologia di colore rosso (numeri, vertici e dividente di particella). dal tecnico redattore del piano di assestamento forestale.

**A. OGGETTO DELLA VENDITA**

**ART. 1** – Il materiale legnoso ritraibile dal taglio delle particelle sopraindicate, come previsto nel piano silvo-pastorale del Comune di Atella di cui l'Ente esperisce la vendita in esecuzione della delibera di G.M. n°..... del....., assegnato al taglio dall'Ente delegato per il territorio "Regione Basilicata – Dip. Ambiente e Territorio" con autorizzazione prot.....risulta determinato dal prospetto che segue:

Denominazione lotti (Fustaia)	Assortimenti Ritraibili	Quantità presunta	Prezzo macchiatico presunto	di Valore complessivo presunto base d'asta
P.lla forestale n. 3	Legna da ardere Legna Conifere	q.li 1127,18 mc 108,78	Euro 2,80/q.le Euro 12/Mc	<b>Euro 45.716,04</b>
P.lla forestale n. 11	Legna da ardere Legna Conifere	q.li 3839 mc 1315,32	Euro 2,80/q.le Euro 12/Mc	
P.lla forestale n. 4	Legna da ardere Legna Conifere	q.li 2577,75 mc 117,63	Euro 2,80/q.le Euro 12/Mc	
P.lla forestale n. 5	Legna da ardere Legna Conifere	mc 505,79	Euro 12/Mc	
	TOTALI	q.li 7.543,93 mc 2.047,52	Euro 2,80/q.le Euro 12/Mc	

L'Appalto sarà aggiudicato a corpo all'impresa che praticherà l'offerta più vantaggiosa determinata con il metodo di cui agli articoli 73 lett. c) e 76 del R.D. n.827/1924 e quindi con aggiudicazione con il criterio del massimo rialzo sul prezzo base d'asta.

**ART. 2** – Sono state contrassegnate con martello forestale e numerazione progressiva n. 3912 piante con diametro >17,5 cm su apposita specchiatura alla radice o al colletto con vernice rossa indelebile.

**ART. 3** – La vendita avrà luogo a mezzo esperimento di asta pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio precisate nell'avviso d'asta.

La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco alto è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'aggiudicatario.

Egli eseguirà taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti nel presente capitolato, a tutte sue spese e conto senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa.

**ART. 4** – La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di **Euro 45.716,04** (diconsi Euro quarantacinquemilasettecentosedici/04 ) oltre IVA come per legge e l'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per eventuali radure esistenti nella sezione del taglio, in quanto l'Ente venditore assicura solamente la specie di piante e il numero e non i prodotti legnosi ricavabili.

**ART. 4bis** – L'aggiudicatario ha l'obbligo di alienare legna da ardere per un max di **3.000,00 q.li** per tutti i nuclei familiari residenti in ATELLA che ne faranno richiesta all'Ente al prezzo politico di **€ 6,00/q.le** (I.V.A. inclusa ). La consegna verrà effettuata prioritariamente a favore dei cittadini effettivamente residenti e dimoranti nel Comune di Atella.

**ART. 5** – Ogni concorrente per partecipare all'incanto deve far pervenire all'ente appaltante, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine fissato per la stessa, un plico a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, indirizzato al Comune di ATELLA sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno oltre l'indicazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, giorno e ora dell'esperimento della medesima.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve contenere al suo interno due buste debitamente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "A" documentazione e "B" offerta economica.

**NELLA BUSTA "A"**: devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione alla gara in carta legale, sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante del concorrente, contenente i dati anagrafici completi; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- 2) Certificato di iscrizione come Industria boschiva alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio, qualora la gara avvenga in una Provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse dalle gare le Società di fatto;
- 3) Certificato rilasciato dall'Autorità Competente del territorio nel quale la ditta esercita la propria attività (Ufficio Foreste e Tutela del Territorio REGIONE BASILICATA), di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, attestante la idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto di Enti Pubblici, minimo iscrizione cat. "A";
- 4) Dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e relativa utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari

- relativi all'utilizzazione stessa, e del capitolato generale d'oneri approvato con delibera di G.C. n. \_\_\_\_\_ per cui ritiene congrua e remunerativa l'offerta che si accinge a fare;
- 5) Dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essere in possesso di attrezzature, mezzi tecnici e le professionalità necessarie per eseguire l'utilizzazione;
  - 6) Dichiarazione che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dei propri dipendenti;
  - 7) Attestato, rilasciato dall'U.T.C., dal quale risulti che il concorrente ha preso visione di tutti gli elaborati che compongono l'autorizzazione al taglio depositato presso gli Uffici Comunali;
  - 8) Procura speciale, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato o delegato. Tale procura, debitamente legalizzata, dovrà essere unita in originale al verbale di incarico;
  - 9) Certificazione antimafia rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., di data non anteriore ai sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445). In quest'ultimo caso dovrà essere allegato copia di un valido documento di riconoscimento;
  - 10) Certificato Generale Penale del Casellario Giudiziale dei rappresentanti legali, di data non anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445);
  - 11) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta da effettuarsi in una delle seguenti forme:
    - a) In titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in contanti mediante assegno circolare intestato a Comune di Atella.
    - b) Mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con validità per almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell'offerta.
    - c) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di collaudo dei lavori e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

Tale deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione del contratto, spese di aggiudicazione, di consegna ecc., che sono tutte a carico dell'aggiudicatario, salvo eventuale conguaglio e/o integrazione. Alle altre ditte partecipanti tale cauzione sarà restituita entro **giorni quindici (15)** dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

**NELLA BUSTA "B":** deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

- 1) L'OFFERTA, che redatta su carta legale e in lingua italiana e sottoscritta dal concorrente, deve contenere l'oggetto dell'appalto, la dicitura dell'offerta, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

**ART. 6** – Sono esclusi dalla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in situazione di contenzioso con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
- c) I concorrenti che non abbiano prodotto tutti i documenti di cui ai precedenti commi, ovvero, che li abbiano prodotto in modo errato e/o incompleto.

**ART. 7** – Il verbale di aggiudicazione deve essere sottoscritto subito dalla Commissione di Gara e dall'aggiudicatario e da due testimoni. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma e nelle forme vigenti. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita registrato, una copia del capitolato d'oneri ed una copia del verbale di aggiudicazione.

**ART. 8** – L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo in cui a sede l'Ente appaltante.

**ART. 9** – Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R. D. 23.05.1924 n. 827, con titolo presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fideiussione cauzionale di un istituto di Credito o di diritto Pubblico o Assicuratore o di banche di interesse nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo di contratto. La Polizza del 10% dell'importo contrattuale, dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficiario della preventiva esclusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di fidejussione assicurativa o bancaria essa dovrà avere durata per tutto il tempo contrattuale assegnato per la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo; in caso di proroga dell'ultimazione dei tagli, ovvero non fossero ultimate le operazioni di collaudo, essa dovrà essere ulteriormente prorogata per il tempo necessario all'emissione del certificato di collaudo.

Il contratto di vendita dovrà essere stipulato entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

**ART. 10** – Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo entro il termine ivi previsto, la ditta decadrà dall'aggiudicazione. Tale circostanza sarà comunicata con lettera raccomandata A.R. e si procederà all'incameramento della cauzione presentata in sede di gara.

In quest'ultimo caso, l'appalto sarà aggiudicato alla ditta che segue in graduatoria solo se l'offerta della stessa sarà stata inferiore ad €. 2.500,00 rispetto a quella della ditta decaduta dall'aggiudicazione. In caso contrario l'Ente esperirà nuova gara.

## ***B. CONSEGNA DELLA TAGLIATA***

**ART. 11** – A mezzo di raccomandata A.R., l'Ente appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, il sito che ospita il materiale venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al tecnico incaricato della martellata del bosco comunale, il quale sarà presente il giorno in cui l'incaricato della consegna (rappresentante dell'Ente appaltante) previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

La consegna dovrà aver luogo:

- A. in sito; nel qual caso l'incaricato suddetto, redigendone regolare verbale sottoscritto anche dal rappresentante dell'Ente e dall'aggiudicatario, indicherà al deliberatario o al suo rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante segnate per riserva e le precauzioni da osservare nell'utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, ecc.. In tale occasione il deliberatario potrà far verificare se nel lotto in esame vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del sito che ospita il materiale venduto, esso si ha come non avvenuta.
- B. eccezionalmente in via fiduciaria: può essere effettuata solo su esplicita richiesta dell'aggiudicatario il quale, nella domanda, dovrà assicurare la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta stipula del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi, senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale presentato per la stipula del contratto a norma del precedente articolo 9.

**ART. 12** – Non si potrà dare principio ai lavori prima della redazione del regolare verbale di consegna di cui al precedente art. 11. La trasgressione sarà punita con una penale di Euro 258,23 e l'immediata sospensione dei lavori.

**ART. 13** – L'acquirente è responsabile – a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva collaudazione – di tutti i danni e reati di qualsiasi natura che nel bosco o nelle proprietà contigue in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi arrecati a terzi e/o al patrimonio C/le durante le operazioni connesse al taglio e/o al trasporto del legname, esonerando e rivalendo l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. Lo stesso è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.

L'Ente venditore, inoltre, non assume responsabilità ed oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

**ART. 14** – Compiuta la consegna, l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio, comunicando tramite l'Ente proprietario, all'Ente delegato (REGIONE BASILICATA) per territorio ed al Comando Stazione Forestale il giorno in cui avranno inizio i lavori.

Con la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario viene trasferita la proprietà conservativa della zona da utilizzare e l'obbligo della custodia.

Il trasferimento della proprietà conservativa all'acquirente, dopo intervenuto il verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

### ***C. ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE***

**ART. 15** – Le piante si recideranno in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danni alla ceppaia. Per piante martellate, comunque, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che vi sia avvenuto l'assegno da parte del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario o dall'Ente delegato per il territorio, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore. È proibito tagliare o danneggiare le piante marcate con doppia anellatura in tinta rossa a confine del lotto. **L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello Forestale impresso in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare.** Sulla sezione del ceppo, per le suddette piante, oltre a dimostrare quanto sopra, dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

**ART. 16** – Nel caso del taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale tecnico e forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.

Per ogni danno<sup>1</sup>, il deliberatario pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il triplo di detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

È proibito al deliberatario di tagliare qualsiasi pianta di specie accessoria – *oltre ad aceri, carpino e pioppi aventi forma arborea* – non assegnata, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente il doppio del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate come indicato al secondo comma del presente articolo.

<sup>1</sup> Ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Reg. D.L.vo 30/12/1923, n° 2367, approvato con R. D. 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante "NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.

**ART. 17** – L'aggiudicatario dovrà eseguire la ripulitura della tagliata concentrando la ramaglia ed i residui della lavorazione negli spazi vuoti e comunque in modo da non danneggiare le ceppaie e la rinnovazione.

L'aggiudicatario dovrà tagliare ed acquistare al prezzo dell'aggiudicazione, se trattasi di vendita a misura, o al prezzo di stima risultante da apposito verbale suppletivo di assegno e stima redatto dai tecnici incaricati dall'Ente proprietario, le piante o polloni difettosi, deperiti, danneggiati, schiantati ed eventualmente tagliati in contravvenzioni da Terzi, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e sino al termine di essa, sempre che il quantitativo non superi il 20% della massa presunta dal lotto, con diritto di opzione, da parte dell'acquirente, sulla eventuale eccedenza.

**ART. 18** – È vietato di regola all'aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo.

**ART. 19** – È pure proibito di lasciare pascolare animali da tiro o di altra specie nel bosco, sotto le pene previste dalle leggi vigenti per il pascolo abusivo.

**ART. 20** – L'aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a sue spese.

**ART. 21** – Il concentramento e trasporto del legname dovrà effettuarsi per i viali, sentieri morti, ecc. già esistenti e, in loro mancanza, sarà necessario acquisire la preventiva autorizzazione del C.F.S competente per territorio per l'apertura di nuove piste. Nella realizzazione delle stesse, dovranno comunque essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

**ART. 22** – Tanto l'acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario, sia per quanto riguarda il taglio e l'allestimento delle piante come per ciò che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna della tagliata.

Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente conosciuti come abituali trasgressori delle leggi e disposizioni forestali; quelli che fossero stati eventualmente già occupati potranno essere, a richiesta dell'Ente delegato, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi dei lavoratori che trascurano l'adempimento degli obblighi del personale tecnico incaricato dall'Ente.

**ART. 23** – Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà essere ultimato entro un anno dal verbale di consegna.

Il legname non utilizzato e non sgomberato entro i termini suindicati, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

**ART. 23bis** – La proroga dei termini stabiliti dall'art. 23 per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia necessaria per cause di forza maggiore, dovrà essere richiesta un mese prima della scadenza dei termini stessi all'Ente proprietario che dovrà dare il suo parere al riguardo.

L'eventuale interruzione delle operazioni di taglio dovrà essere concordata con l'Ente venditore al fine di consentire le verifiche di cui all'art. 23.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo, relativo alla superficie boscata non utilizzata, da valutarsi insindacabilmente dal personale tecnico incaricato dall'Ente stesso e con un minimo di € 2.000,00.

**ART. 24** – L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni (Ente proprietario, Regione Basilicata, C.F.S). Gli impianti eventualmente costruiti per l'utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti saranno applicate le sanzioni previste dal T.U.E. per le costruzioni abusive.

**ART. 25** – L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della facoltà di rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.

**ART. 26** – L'aggiudicatario nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore

**ART. 27** – Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere effettuato contestualmente all'avanzamento della lavorazione. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali parafuoco per una distanza di 20 metri.

**ART. 28** – La carbonizzazione nel bosco è permessa e sarà praticata con l'osservanza delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. È proibita però l'accensione del fuoco per altri scopi, e nel caso venga concessa, dovrà, per parte dell'aggiudicatario o dei suoi operai, curarsene lo spegnimento prima di abbandonare il bosco, e tutto ciò sotto la comminatoria delle pene stabilite dalla legge con l'obbligo della rifusione dei danni, a stima inappellabile del rappresentante del tecnico incaricato del collaudo.

## **D. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**ART. 29** – L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso in due rate.

Le due rate dovranno essere pagate nel seguente modo:

- **la prima rata, pari al 60 %** dell'importo dell'aggiudicazione del lotto, dovrà essere versata entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione definitiva;
- **la seconda rata pari al 40%**, dovrà essere pagata quando nel lotto boschivo da utilizzare rimarrà una massa legnosa il cui valore non sia inferiore alla metà del prezzo di aggiudicazione e comunque entro 6 (sei) mesi dal versamento della prima rata.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le conseguenze stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 11.

**ART. 30** – Ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 42/98, l'Ente venditore è tenuto ad accantonare sull'apposito capitolo di bilancio una somma per lavori di migliorie boschive, pari al 15 % dell'importo



dell'aggiudicazione. Tale somma dovrà essere prelevata dall'importo della prima rata e versata, a cura dell'aggiudicatario, alla Tesoreria della Regione Basilicata, sul c.c.p. competente (c.c.p. n. 218859), e lo stesso consegnerà all'Amministrazione C/le l'originale dell'attestazione dell'avvenuto versamento entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione.

### ***E. COLLAUDO DELLA TAGLIATA***

**ART. 31** – Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale tecnico incaricato procederà, alla presenza del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'aggiudicatario, nonché di due testimoni, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, se possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

**ART. 32** – Prima dell'esecuzione del collaudo, l'aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l'impianto di teleferiche od altro.

**ART. 33** – Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 23 per l'ultimazione del taglio oppure di quello risultante dall'eventuale accordata proroga, l'aggiudicatario, totalmente pagato l'importo della tagliata, dovrà presentare, all'Ente venditore, domanda di collaudo della tagliata alla REGIONE BASILICATA - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Nel caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio di procedere d'ufficio al collaudo della tagliata senza alcun preavviso all'aggiudicatario. Sarà invece regolarmente preavvisato l'Ente proprietario.

**ART. 34** – Il collaudo sarà eseguito da un tecnico incaricato dall'Ente appaltante. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente venditore saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

Il calcolo del valore di macchiatico delle piante di cui all'art. 16 del presente Capitolato d'Oneri dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la data di scadenza prevista dal collaudo anche se lo stesso dovesse avvenire in data successiva.

**ART. 34 bis.** – Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente Appaltante.

**ART. 35** – L'Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate entro 8 (otto) giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nel precedente art. 16. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione dell'Ente.

**ART. 36** – Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolate se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stato regolato il pagamento di ogni compenso e/o penalità. In caso di contenzioso e di qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione che determini una proroga dei lavori, per le somme depositate non è dovuto nessun interesse o quant'altro onere a favore dell'impresa che ha depositato

per tale titolo le somme. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l'Ente per i motivi comunque attinenti al presente contratto.

**ART. 37** – Per le eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, in aggiunta alle penalità stabilite dal precedente art. 12, l'aggiudicatario pagherà le sanzioni previste dalle norme in materia forestale

- a) Di € 51,65 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all'atto del collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o per ogni impronta di martello forestale o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;
- b) Di € 2,58 per ogni pianta o pollone da riservarsi dal taglio danneggiati per mancata cautela (stroncamento, scortecciamento e lesioni di qualunque genere);
- c) Di € 2,58 per ogni ceppaia non tagliata a regola d'arte secondo le vigenti normative e quando non siano rilasciati i prescritti tirasucchi sulle ceppaie;
- d) Di € 100,00 per ogni 500 mq di superficie lasciata ingombra dai residui della tagliata, per ogni tettoia o capanna costruita senza prescritta autorizzazione di cui all'art. 24, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali ed urbanistiche vigenti;
- e) Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione sia stata danneggiata si applicano le seguenti penali:  
1) Di € 2,58 se il danno era inevitabile; 2) Di € 5,16 se il danno poteva essere evitato;
- f) Di € 300,00 per ogni pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
- g) Di € 300,00 per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione;
- h) Di € 51,65 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- i) Di € 2,50 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia.

**ART. 38** – L'importo riguardante i danni economici ed alle penalità di cui al presente Capitolato devono essere accantonati dall'Ente proprietario sul fondo di miglorie boschive previste dall'art. 15 comma 7 della L.R. 10/11/1998, n. 42 e succ.

**ART. 39** – Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18/11/1923 n° 2240 e del regolamento 23/05/1924 n° 827 e suc. Mod. ed int..

**ART. 40** – L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e causa rimettendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli e' obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicatrice all'Ente proprietario dei certificati rilasciati dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. attestanti che la Ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

**ART. 41** – Qualunque controversia, concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa inappellabilmente dalla REGIONE BASILICATA –Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

**ART. 42** – All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute. L’approvazione del presente capitolato e’ subordinata al rilascio da parte dell’aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: “agli effetti dell’art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente”

..... li .....

Firma delle parti

.....

.....

*Per presa conoscenza:*

L’AGGIUDICATARIO

.....